



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 67
DEL 05.06.2015

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : DETERMINAZIONE DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI SCIoglIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHÉ DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. ELEVAZIONE DELLA SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 4 DELLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162, INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO COMPETENTE.

L'anno *duemilaquindici*, addì *cinque* mese di *giugno* alle ore *00,15*, nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

| | | | Presenti | Assenti |
|---|-------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1 | DELCONTI Giovanni | Sindaco | X | |
| 2 | MINGOZZI Federica | Assessore – Vicesindaco | X | |
| 3 | LUONGO Pierpaolo | Assessore | X | |
| 4 | PIAZZA Walter | Assessore | X | |
| 5 | GAVINELLI Roberta | Assessore esterno | X | |
| | | Totale | 5 | |

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Giovanni DELCONTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N.67 IN DATA 05.06.2015 -

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI SCIoglIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHÉ DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. ELEVAZIONE DELLA SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 4 DELLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162, INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO COMPETENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162;

DATO ATTO che l'articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possano concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale di Stato Civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

CONSIDERATO che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui al citato art. 12 è prevista la riscossione di un diritto fisso, introdotto al punto 11-bis della tabella D), allegata alla legge 8.6.1962 n. 604;

DATO ATTO che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'articolo 4 della tabella Allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 642 per l'imposta di bollo da applicare all'atto di pubblicazione di matrimonio, attualmente pari a € 16,00;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 42, comma 2, lettera f) e.107 del D.Lgs. 267/2000 è di competenza della Giunta Comunale la determinazione dell'ammontare del diritto fisso di cui trattasi;

CONSIDERATO che le nuove competenze comportano un aumento delle pratiche e quindi di costi di gestione del servizio, si ritiene opportuno determinare il diritto fisso previsto dall'art. 12 comma 6 della legge 10 novembre 2014 n. 162 in misura pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ovvero € 16,00;

VALUTATO opportuno, nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa, prevedere che la riscossione del suddetto diritto fisso venga effettuata dalla stessa Area Servizi Demografici, in analogia alla procedura già attuata ai fini della riscossione e rendicontazione delle somme riscosse a titolo di diritti di segreteria sulle certificazioni anagrafiche, autentiche nonché dei diritti fissi relativi al rilascio delle carte d'identità;

RITENUTO che, per consentire una adeguata gestione delle verifiche e degli adempimenti connessi alla registrazione degli accordi di cui all'art. 12 legge n. 162/2014 e nel contempo offrire un

servizio ottimale ai cittadini, l'ufficiale di stato civile possa prevedere un sistema di ricezione delle dichiarazioni in materia di separazione e divorzio su appuntamento, fissando un giorno alla settimana individuato dal responsabile dell'Area secondo le esigenze dell'ufficio medesimo.

CONSIDERATO che, ai fini dell'elevazione della sanzione ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 10 novembre 2014 n. 162, nell'ambito dell'organizzazione comunale il servizio competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Servizio di Polizia Municipale, qualora si rilevi la mancata osservazione degli avvocati di parte dei termini previsti per la trasmissione delle convenzioni di negoziazione assistita, l'Ufficiale dello Stato Civile effettuerà specifica segnalazione al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

VISTO il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta;

CON votazione favorevole unanime;

DELIBERA

1. Di stabilire in € 16,00 l'ammontare del diritto fisso previsto dall'art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 32 da esigere da parte del Comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile;
2. Di adeguare automaticamente l'importo del diritto fisso commisurandolo al valore dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, qualora quest'ultimo venga variato a seguito di disposizione normativa;
3. Di assegnare l'introito del diritto fisso all'Area Servizi Demografici, in analogia a quanto già attuato ai fini della riscossione e rendicontazione delle somme riscosse per le certificazioni anagrafiche, autentiche nonché dei diritti fissi relativi al rilascio delle carte d'identità;
4. Di dare atto che la somma sarà introitata nel codice risorsa 3010450 del Bilancio 2015 – CAP. 460.
5. Di stabilire che, per consentire una adeguata gestione delle verifiche e degli adempimenti connessi alla registrazione degli accordi di cui all'art. 12 legge n. 162/2014 e nel contempo offrire un servizio ottimale ai cittadini, l'ufficiale di stato civile possa prevedere un sistema di ricezione delle dichiarazioni in materia di separazione e divorzio su appuntamento, fissando un giorno alla settimana individuato dal responsabile dell'Area secondo le esigenze dell'ufficio medesimo;
6. Di stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6 comma 4 della legge 10 novembre 2014 n. 162 è irrogata dal competente ufficio della Polizia Municipale, su segnalazione della violazione effettuata dall'Ufficio dello Stato Civile;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi DEMOGRAFICI – STATO CIVILE – ELETTORALE - LEVA

Esaminata la proposta di deliberazione *sopra riportata, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa"

TRASMETTE

La proposta di deliberazione sopra riportata al responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione dell'attestazione di competenza in ordine ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

F.to Il Responsabile del Servizio
Franchini Telma

Lì, 19/05/2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione *sopra riportata, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000* “

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine in ordine agli effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

F.to Il Responsabile del Servizio
Manfreda Franco

Lì, 19/05/2015

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to DELCONTI Dott. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

REFERATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **22.06.2015** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **22.06.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI
